



Università
degli Studi di
Messina



CONVENZIONE

Ai sensi del *Regolamento in materia di Società Spin Off dell'Università degli Studi di Messina*

L'anno 2022, il giorno 11 del mese di APRILE nei locali del Rettorato dell'Università degli Studi di Messina, P.zza Pugliatti, 1;

Sono presenti:

Il Prof. **Salvatore Cuzzocrea**, in qualità di Rettore pro-tempore e, dunque, di legale rappresentante dell'Università degli Studi di Messina, da una parte;

Il Prof. **Giacomo Risitano** nella qualità di amministratore unico della Società "**Knoow S.R.L. Spin Off Accademico**", con sede legale in Messina, dall'altra;

PREMESSO

- Che, l'Università di Messina, anche in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs n° 297 del 27.7.1999 ed al D.M. n° 593 del 8.8.2000 e ss.mm.ii., favorisce la costituzione di organismi di diritto privato, sotto forma di società di capitali, denominati "Spin Off" Universitari, aventi come scopo l'utilizzazione, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca e dello sviluppo dei nuovi prodotti e/o servizi;
- Che, la "**Knowow S.R.L. Spin Off Accademico**" è stata costituita con atto pubblico del **24/02/2022**, Rep. **8157**, Racc. n° **5103**, per atto del Notaio, Stefano Paderni, in Locri (RC);
- Che, in base all'atto costitutivo, che si allega in copia al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, il Prof. **Giacomo Risitano**, è stato nominato Amministratore unico del C.d.A della "**Knowow S.R.L. Spin Off Accademico**", dal 24/02/2022;
- Che, la "**Knowow S.R.L. Spin Off Accademico**", come da espressa previsione legislativa, è finalizzata all'avvio di azione programmatica di "Spin Off";

TUTTO CIO' PREMESSO TRA

L'Università degli Studi di Messina, con sede in Messina, piazza Pugliatti, 1, C.F. 80004070837, rappresentata dal Rettore pro-tempore, Prof. **Salvatore Cuzzocrea**, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del C.d.A del 20/12/2019, Rep. 11/2020, prot 1117 del 08/01/2020, di seguito *Università*;
E La Società "Knowow S.R.L. Spin Off Accademico", sede legale in Messina, rappresentata dal proprio Amministratore unico Prof. **Giacomo Risitano**, nato a Torino (To) il 11/03/1980, residente in Acì Catena (CT) in via dei Ciclopi n° 24, Cod. Fisc. RST GCM 80C11 L219W, di seguito *Società*.

SI CONVIENE E SI STIPULA Quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO.

Oggetto della presente Convenzione è la regolamentazione dell'uso, da parte della Società, degli spazi e degli altri servizi necessari per lo svolgimento, presso il **Dipartimento di Ingegneria**, delle attività previste



Università degli Studi di Messina

dall'impresa Spin off, così come meglio specificamente elencate nel *business plan* presentato dalla Società che si allega al presente atto, per costituirne parte integrante, inscindibile e sostanziale unitamente alla delibera del Consiglio del **Dipartimento di Ingegneria** del 06/11/2019 che autorizza l'utilizzo dei propri locali.

L'Università consentirà l'utilizzo e l'uso delle infrastrutture e dei servizi offerti dal **Dipartimento di Ingegneria** come meglio specificato nelle seguenti disposizioni.

Art. 2 - DURATA.

La presente Convenzione sarà valida ed efficace per anni 3, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa, con scadenza prorogabile, previo parere della Commissione Terza Missione e del Consiglio del Dipartimento ospitante, dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, sentito il Senato Accademico, per un ulteriore periodo di anni due, ricorrendone particolari ragioni di convenienza e/o opportunità.

Entro tale periodo la Società dovrà ultimare la fase di incubazione ed essere in grado di affrontare senza aiuti il mercato del proprio settore di competenza, fatta salva la possibilità di stipulare ulteriori forme di accordo consensuale.

Art. 3 - OBBLIGHI DELL'UNIVERSITA' E DELLA SOCIETA'.

L'Università, mediante la sottoscrizione del presente atto, concede in uso alla Società gli spazi, gli arredi, i servizi e le apparecchiature, secondo le modalità di seguito disciplinate:

a) LOCALIZZAZIONE ED ACCESSO ALLE STRUTTURE.

L'Università consentirà alla Società di operare all'interno delle strutture del **Dipartimento di Ingegneria** per l'intero periodo di incubazione come Spin-Off Accademico dell'Università di Messina.

Il **Dipartimento di Ingegneria** garantirà al personale della Società l'accesso ai propri locali, all'area uffici, ai laboratori di ricerca di uso comune, alle aule di didattica, alle sale riunione ed ai servizi accessori, compatibilmente alle attività didattiche e di ricerca dello stesso Dipartimento.

b) USO DI LABORATORI ED ATTREZZATURE.

Il Dipartimento acconsente all'uso non esclusivo, da parte del personale autorizzato della Società, dei propri laboratori di ricerca, utilizzati dai gruppi di ricerca del Dipartimento, coinvolti nell'attività di Spin Off e delle attrezzature in essi presenti. La Società, a sua volta, si impegna a mettere a disposizione, su richiesta dell'Università, eventuali attrezzature e strumentazioni di sua proprietà.

L'Università si riserva di modificare, di concerto con la Società, tempi, modalità o criteri di utilizzo dei locali e/o delle attrezzature, in caso di eventuali sopraggiunte improrogabili esigenze dell'Ateneo.

c) RETE TELEMATICA ED UTILIZZO SOFTWARE.

L'Università garantirà al personale autorizzato della Società l'accesso ai sistemi telematici del Dipartimento ed alla rete informatica di Ateneo, ai propri software di analisi e ricerca. Il personale della Società godrà, inoltre, dell'accesso alla biblioteca cartacea e/o elettronica del **Dipartimento di Ingegneria**.

☐ La Società, con la sottoscrizione del presente atto assume gli obblighi di seguito riportati:

a) PERSONALE IMPIEGATO.

La Società si impegna a comunicare i nominativi del proprio personale coinvolto nelle attività oggetto del presente atto ed a rispondere dell'operato dello stesso, nel rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti ed adottate dall'Università, comprese quelle in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e in



Università degli Studi di Messina

osservanza delle disposizioni in materia previdenziale e assistenziale, garantendo la totale estraneità dell'Università da qualsivoglia controversia dovesse insorgere tra la Società e il personale impiegato.

In particolare, la Società si impegna a:

- rispettare le procedure fornite dai responsabili della struttura ospitante e/o dal responsabile delle attività di ricerca e didattica in laboratorio;
- a integrare la formazione sui rischi specifici a cui potrebbe essere esposto il personale all'interno della propria sede, e a fornire le informazioni relative ai rischi della struttura;
- ad adottare le misure di prevenzione e protezione in relazione alle mansioni specifiche svolte dal personale impiegato, e a fornire gli eventuali dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari per lo svolgimento dell'attività in sicurezza.

La Società si impegna altresì ad ospitare gli studenti iscritti all'Università per i periodi di tirocinio formativo qualora previsti dai Regolamenti didattici.

b) USO DI BENI MOBILI E IMMOBILI

La Società si impegna ad utilizzare e conservare i beni immobili e mobili e le pertinenze di cui può fare uso secondo le disposizioni del presente atto, con la diligenza del buon padre di famiglia ed a restituire gli stessi, alla scadenza del contratto, in buono stato di conservazione in rapporto al deperimento naturale dovuto all'usura ed a provvedere alle opportune riparazioni, là dove fosse ritenuto di propria competenza. Nel caso in cui si rendesse necessario installare, nei locali di cui al presente articolo, nuove attrezzature e/o ad apportare modifiche di tipo impiantistico, la Società dovrà formalizzare apposita richiesta di autorizzazione al Direttore del **Dipartimento di Ingegneria**.

c) SPESE E OBBLIGHI DI ASSICURAZIONE.

La Società si obbliga a:

- ☐ provvedere autonomamente e con oneri in capo alla medesima, a dotarsi di opportuna polizza assicurativa antinfortunistica del personale al fine di poter accedere ai laboratori del Dipartimento;
- ☐ a provvedere all'assicurazione per la responsabilità civile per danni a persone e/o a cose, e verso terzi, ivi incluso il personale universitario ed i beni mobili ed immobili dell'Ateneo.

d) PIANO DI SVILUPPO

La Società si obbliga a predisporre ed a trasmettere alla struttura dell'Ateneo competente in materia di trasferimento tecnologico, entro il termine massimo di 6 mesi dalla data di stipula della presente convenzione, un Piano di sviluppo in merito alle ricadute in termini di potenziamento e valorizzazione delle attività dell'Ateneo (stipula di contratti per conto terzi, acquisizione di proprietà intellettuali, finanziamento di borse di studio e/o di dottorato, contatti per nuove opportunità di ricerca, ecc.).

Il Piano di sviluppo può essere integrato e implementato durante la vigenza della presente convenzione, in caso di nuove opportunità e/o possibilità di miglioramento.

e) OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE.

La Società si obbliga a fornire all'Università ogni informazione utile sull'attività della società di "Spin Off" al fine di una corretta valutazione dell'andamento della stessa e di ogni eventuale incompatibilità tra le attività sociali e gli altri scopi istituzionali dell'Ateneo in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo in materia di Società Spin Off.

Al termine dell'esercizio sociale, e, in ogni caso, entro il 30 maggio di ogni anno, gli *spin off* sono tenuti ad inviare alla struttura dell'Ateneo competente in materia di trasferimento tecnologico, che trasmette la



Università degli Studi di Messina

documentazione per le successive verifiche al Gruppo di lavoro *audit*, una relazione, con allegato il bilancio di esercizio dell'anno precedente, contenente:

- a) dati economici, finanziari e patrimoniali sintetici;
- b) indicazione dei principali prodotti e servizi forniti sul mercato che hanno contribuito al fatturato;
- c) indicazioni sullo stato di avanzamento del Piano di sviluppo di cui alla precedente lett. d);
- d) indicazione del personale dell'Ateneo, dipendente e non, che è socio dello *spin off* o svolge attività a favore della società, con indicazione dell'attività svolta, dell'impegno temporale e del relativo compenso;
- e) indicazione dei rapporti di collaborazione in essere con strutture dell'Università;
- f) eventuali problematiche e criticità riscontrate;
- g) prospettive di sviluppo e di *business* per i successivi tre anni.

Eventuali modifiche dello Statuto societario, del capitale sociale o della compagine sociale devono essere comunicati entro 30 gg. dalla loro approvazione all'ufficio dell'Ateneo competente in materia di trasferimento tecnologico, che trasmette la documentazione per le successive verifiche al Gruppo di lavoro *audit*.

Art. 4 - SPESE GESTIONALI E USO DEL MARCHIO E DEGLI ALTRI SEGNI DISTINTIVI DELL'ATENEO.

Tutte le spese di gestione del personale della Società saranno a totale carico di quest'ultima. A titolo esemplificativo, sono incluse in questa categoria, tutte le spese commerciali, legali, di cancelleria, di rappresentanza, di installazione e manutenzione dei propri sistemi informatici, ecc.

Per espressa previsione delle parti, l'utilizzo dei locali, delle attrezzature e del marchio di Ateneo è a titolo gratuito ed i costi delle relative utenze e degli eventuali interventi di manutenzione saranno a carico dell'Ateneo, ad eccezione delle spese per i materiali utilizzati (reagenti, sostanze, polveri o manufatti per la produzione, ecc.) dalla Società per le proprie attività che resteranno di competenza della stessa.

L'uso del marchio e degli altri segni distintivi di Ateneo deve avvenire in conformità a quanto previsto dal Regolamento per l'uso del marchio e degli altri segni distintivi dell'Università degli Studi di Messina e per la concessione del patrocinio.

Art. 5 - PARTECIPAZIONE DEI PROPONENTI E DEL PERSONALE UNIVERSITARIO.

Ai fini della partecipazione dei proponenti e del personale universitario, le parti si impegnano a rispettare quanto espressamente ed analiticamente previsto all'art. 3 del Regolamento di Ateneo in materia di Società Spin Off che deve intendersi qui integralmente riportato e accettato.

E' fatto divieto alla Società di richiedere prestazioni o, comunque, di impartire istruzioni direttamente al personale dell'Università diverso da quello autorizzato.

Il personale della Società, estraneo all'Università, non potrà accedere, salvo specifica autorizzazione da parte del Direttore del Dipartimento, ai locali dati in uso ai sensi della presente convenzione al di fuori dell'orario di apertura della struttura e, qualora presti attività lavorativa in essi, dovrà essersi munito di tutte le necessarie polizze assicurative.

Nel caso in cui la Società avesse necessità di erogazione dei servizi al di fuori degli orari e dei periodi suddetti, le modalità saranno concordate di volta in volta con la Direzione del Dipartimento.

Art. 6 - BREVETTI E LICENZE.

La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca conseguiti dallo *spin off* appartiene alla Società stessa.



Università
degli Studi di
Messina



Nel caso in cui lo Spin Off decida di cedere o dare in licenza i titoli di proprietà intellettuale appartenenti alla società stessa, dovrà darne comunicazione alla Università di Messina, indicando le condizioni contrattuali con le quali intenda stipulare il contratto di cessione o di licenza con i terzi.

L'Università potrà esercitare un diritto di prelazione entro giorni 30 naturali e consecutivi dall'avvenuta comunicazione delle suddette condizioni. Qualora l'Università non esprima entro il termine precedentemente indicato l'intenzione di avvalersi del diritto di prelazione, lo spin off potrà considerarsi libero di procedere alla negoziazione dei suddetti titoli di proprietà intellettuale con i soggetti terzi interessati.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano qualora i risultati della ricerca siano stati conseguiti nell'ambito di collaborazioni con strutture scientifiche dell'Università. Nella superiore ipotesi, fatta salva la disciplina prevista del d.lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 "Codice della proprietà industriale" e s.m.i., la proprietà intellettuale dei risultati generati verrà individuata sulla base di appositi preventivi accordi tra l'Università di Messina e lo Spin off.

Art. 7 - USO DEL MARCHIO

La Società Spin off si impegna:

☐ a garantire e tenere indenne l'Ateneo da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso improprio del marchio da parte della stessa;

☐ ad utilizzare il marchio esclusivamente come complemento della propria denominazione, accostando al marchio figurativo la dizione "Spin off dell'Università di Messina" e la denominazione della stessa Spin off, con caratteri di pari dimensione;

L'uso improprio del marchio determinerà la risoluzione della presente Convenzione ai sensi del successivo art. 11.

Art. 8 - RESPONSABILITA'.

La Società è ritenuta responsabile di qualsiasi fatto doloso o colposo alla stessa imputabile o comunque riferibile al personale a vario titolo coinvolto nelle attività di cui alla presente convenzione, che cagioni danni all'Università, a terzi od a cose di terzi e si impegna a provvedere, a propria cura e spese, al risarcimento di tutti i danni ed alle eventuali riparazioni di beni danneggiati.

Art. 9 - TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

Il trattamento dei dati personali connesso alla presente convenzione è effettuato dall'Università ai sensi del Regolamento Generale Europeo n. 679/2016 per la protezione dei dati personali e del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

La Società si impegna al rispetto del Regolamento Generale Europeo n. 679/2016 per la protezione dei dati personali e del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i..

Subordinatamente ad una mappatura delle caratteristiche del trattamento dei dati personali le parti si impegnano a definire i soggetti del trattamento, la base giuridica, la gestione delle informazioni ai soggetti interessati e le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire la conformità del trattamento alla normativa vigente.

Art. 10 - REFERENTI CONVENZIONE.

Per la gestione della presente Convenzione si nominano i seguenti responsabili/referenti: il Professor **Giacomo Risitano**.

Il referente è tenuto a monitorare costantemente la corretta applicazione di tutte le condizioni previste dalla convenzione, redigendo una relazione annuale sullo stato delle attività dello spin-off oggetto della



Università degli Studi di Messina

convenzione, evidenziando eventuali problemi o conflitti di interesse tra le attività istituzionali dell'ateneo e le attività della società. Nel caso in cui il referente rilevi violazioni degli obblighi previsti nella Convenzione, o conflitti di interesse, dovrà darne immediata comunicazione scritta al Rettore che provvederà ad informare il Consiglio di Amministrazione dell'Università per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 11 - RECESSO E RISOLUZIONE.

L'Università potrà recedere anticipatamente rispetto alla scadenza programmata, chiedendo il rilascio dei locali in uso, con il preavviso di trenta giorni, in presenza di gravi e comprovati inadempimenti e violazioni. E' esclusa in ogni caso la corresponsione di risarcimenti, penali o indennizzi a carico dell'Università. Costituisce causa di risoluzione del rapporto l'inadempimento grave e rilevante ai sensi dell'art. 1460 c.c..

La presente convenzione si risolve, inoltre, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. del 16.04.2013, n. 62, e al D.R. n. 207 del 30.01.2014 e dal Codice dei Comportamenti nella Comunità Universitaria ispirati ad Etica Pubblica (c.d. Codice Etico), nonché in caso di uso improprio del marchio da parte della Società.

Art. 12 - CONTROVERSIE.

Per qualsivoglia controversia che dovesse sorgere in merito all'interpretazione e all'applicazione della presente Convenzione, le parti si impegnano ad una definizione amichevole della stessa. In caso di contenzioso, è competente esclusivamente il Foro di Messina.

Art. 13 - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO.

La presente Convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - codice dell'Amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

È soggetta ad imposta di bollo, sin dall'origine ed in misura fissa, ai sensi dell'articolo 2 della Tariffa - parte prima - annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni. I relativi oneri sono a carico della Società la quale è tenuta ad assolvere l'imposta di bollo e a dare riscontro dell'avvenuto pagamento.

La registrazione è dovuta solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 1, lettera b), della Tariffa - Parte seconda - annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 14 - NORME DI RINVIO.

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile, dalle vigenti norme in materia e dai regolamenti interni di Ateneo.

IL RETTORE

Art. 15 - CLAUSOLE VESSATORIE.

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. le parti dichiarano espressamente di accettare le condizioni di cui agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

IL RETTORE

L'Amministratore Unico.

L'Amministratore Unico.